

***Schema di regolamento recante “ criteri generali per disciplina del
dottorato di ricerca”***

VISTI gli articoli 33 e 117, sesto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224;

VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210;

Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data

Udito il parere del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva degli atti normativi, espresso nell'adunanza del

Visti i pareri resi dalle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. del), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con, prot. n.;

Adotta il seguente

regolamento:

ART. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina i corsi di dottorato di ricerca e le relative strutture di coordinamento operanti presso le università.

2. Il corso di dottorato di ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria e si svolge nelle università in coordinamento con lo svolgimento di documentata attività di ricerca di alto livello. I corsi di dottorato di ricerca istituiti da singole università, o da università tra loro consorziate, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di elevata qualificazione culturale e scientifica, di personale ricercatore e di adeguate attrezzature, sono organizzati dalle singole università in apposite Scuole di dottorato sulla base di modalità e criteri indicati dal presente regolamento.

3. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

a) per regolamenti universitari, i regolamenti emanati dalle università ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210;

b) per Ministro e per Ministero, il Ministro e il Ministero dell'università e della ricerca;

c) per rettore dell'università, il rettore della singola università o dell'università sede amministrativa del consorzio, di cui al comma 2, ovvero dell'università convenzionata con i soggetti pubblici e privati, di cui al predetto comma 2;

d) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

ART. 2
(*Scuole di dottorato*)

1. L'istituzione dei corsi di dottorato nell'ambito delle scuole è proposta dai dipartimenti o delle strutture di coordinamento della ricerca, ove esistenti.
2. Le scuole sono istituite da una università singolarmente o in consorzio con altre, previa valutazione del progetto fondativo, culturale e scientifico-didattico delle scuole medesime, delle risorse disponibili e dei programmi dei singoli corsi di dottorato. Le scuole possono prevedere corsi di dottorato in collaborazione con atenei non consorziati. Gli enti pubblici di ricerca possono promuovere l'istituzione di scuole di dottorato consorziandosi con una o più università.
3. Le scuole di dottorato sono di norma organizzate in relazione a competenze di ricerca da formare a livello di grandi aree scientifiche, e comprendono corsi di dottorato o curricula dottorali in ambiti diversi, all'interno di un progetto fondativo, culturale e scientifico-didattico integrato e unitario. Esse possono anche prevedere corsi di dottorato tra loro complementari o interdisciplinari.
4. Le scuole coordinano i propri corsi di dottorato, ne approvano i progetti formativi, anche in relazione agli indirizzi scientifici e formativi delle università, e ne verificano i risultati.
5. Le scuole di dottorato hanno autonomia amministrativa non inferiore ai dipartimenti, in base alle disposizioni del regolamento per la finanza e la contabilità dell'Ateneo, di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

ART. 3
(*Requisiti di istituzione*)

1. Le università istituiscono le scuole di dottorato previo accreditamento del progetto fondativo, culturale e scientifico-didattico da parte dell’Agenzia. Tale accreditamento può essere ritirato dalla medesima Agenzia, in conseguenza della valutazione negativa della attività svolta.

2. Per i fini di cui all’articolo 2, sono requisiti per l’istituzione della scuola di dottorato:

a) il raggiungimento di risultati di ricerca documentati e di qualità negli ambiti disciplinari dei dottorati;

b) la presenza nei singoli corsi di dottorato di docenti e ricercatori di elevata qualificazione scientifica negli ambiti maggiormente caratterizzanti per il corso di dottorato attestata dai loro curricula e dalle loro pubblicazioni dell’ultimo quinquennio, in numero tale da garantire la necessaria copertura delle attività di ricerca nelle quali i dottorandi possono essere inseriti nella loro attività di apprendimento e ricerca;

c) la presenza nei singoli corsi di dottorato di un numero adeguato di docenti in grado di svolgere funzioni dirette di supervisione sull’attività di ricerca di ciascun dottorando, garantendo a questo fine, nell’ambito dei rispettivi compiti didattici e di ricerca, un impegno adeguato;

d) la disponibilità di un adeguato numero di posti per i dottorandi da ammettere annualmente a ciascun corso, ferma restando la possibilità di variarne la distribuzione tra i corsi della medesima scuola;

e) la disponibilità di risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per l’attività di studio e di ricerca dei dottorandi;

f) la disponibilità di borse di studio dell’importo e nel numero richiesti per l’attivazione di un ciclo di corso;

g) la previsione di attività di formazione comune per tutti i dottorandi della scuola nel campo del management della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, nonché di seminari su temi interdisciplinari, di corsi comuni a tutti i curricula dottorali e di corsi integrati;

h) la presenza di collaborazioni internazionali con Atenei e soggetti pubblici e privati di ricerca che garantiscano programmi di scambio di docenti e dottorandi;

i) l’attivazione di sistemi di valutazione periodica dei risultati da parte di *referee* di alta qualificazione a livello internazionale;

l) la presenza, in relazione alla tipologia del dottorato, di modelli stabili di collaborazione con il sistema imprenditoriale o pubblico, anche ai fini dell'impiego dei dottori di ricerca.

3. Per i fini di cui all'articolo 2, sono requisiti qualitativi comunque valutati per l'istituzione della scuola di dottorato:

a) il numero di studenti sostenuti da una borsa di studio;

b) il numero previsto dei dottorandi provenienti da altri Stati;

c) il numero dei docenti in grado di svolgere le funzioni di supervisore;

d) la quantità delle risorse destinate da ciascun ateneo per la singola scuola, per le scuole di dottorato e per la formazione alla ricerca, anche in rapporto percentuale con l'entità complessiva delle proprie risorse;

e) la consistenza dei finanziamenti per le ricerche da svolgersi all'interno dei corsi di dottorato o nelle quali si svolgerà l'attività degli studenti;

f) la consistenza dei programmi di interscambio dei dottorandi con altre scuole a livello nazionale e internazionale;

g) le modalità del coordinamento delle attività di formazione della scuola con i dipartimenti e con le attività di ricerca svolte dall'ateneo o dagli atenei consorziati negli stessi ambiti disciplinari;

h) le procedure di ammissione dei dottorandi;

i) le modalità di verifica della produttività scientifica dei dottorandi, con specifico riferimento alla tesi di dottorato, al passaggio dal secondo al terzo anno del ciclo di studi e ricerche, nonché all'accesso all'esame finale;

l) le procedure previste per la raccolta e la considerazione dei giudizi espressi dagli studenti in itinere e alla conclusione dei corsi sull'andamento e sul livello di gradimento degli stessi;

m) la presenza di un *international advisory committee* della scuola.

3. Il numero minimo di dottorandi da ammettere ad una singola scuola e l'importo minimo delle singole borse di studio sono definiti con decreto del Ministro.

ART. 4
(Accreditamento e valutazione)

1. La verifica dei requisiti di cui all'articolo 3 è effettuata dal nucleo di valutazione interno dell'università.
2. In caso di verifica positiva, il rettore invia al Ministero ai fini dell'accREDITamento della Scuola il progetto fondativo, culturale e scientifico-didattico e i risultati della verifica dei requisiti, per la trasmissione all'Agenzia, che delibera in merito all'accREDITamento e alle condizioni di eventuale ritiro dell'accREDITamento medesimo secondo modalità definite nel proprio regolamento.
3. I progetti di scuola non accREDITati dall'Agenzia possono essere, previa modifica, ripresentati per l'anno accademico successivo a quello per il quale non è intervenuto l'accREDITamento.
4. L'Agenzia redige, sulla base della propria attività di valutazione ed anche delle relazioni dei nuclei di valutazione interna, una relazione annuale sullo stato di funzionamento delle Scuole di dottorato e sui risultati di ricerca conseguiti, anche ai fini dell'attribuzione da parte del Ministero di apposite risorse finanziarie premianti e incentivanti.

ART. 5
(*Dottorati di ricerca*)

1. Le università definiscono con propri regolamenti la disciplina delle scuole dei corsi di dottorato, prevedendo obbligatoriamente:

- a) le modalità per l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca nell'ambito delle scuole e per la loro attivazione triennale;
- b) gli organi di gestione delle scuole e dei corsi;
- c) i diritti e i doveri dei dottorandi, con particolare riguardo alla garanzia e agli obblighi di partecipazione all'attività di ricerca, e alla garanzia di poter svolgere un percorso formativo personalizzato;
- d) le modalità di ammissione al dottorato, prevedendo l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, per coloro che sono in possesso di laurea specialistica o magistrale, ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità, nonché assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento della medesima e la pubblicità degli atti;
- e) l'emanazione del bando di concorso da parte del rettore dell'università, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la tempestiva comunicazione al Ministero per la diffusione a livello nazionale tramite mezzi informatici;
- f) relativamente alle aree disciplinari per le quali sono previste scuole di specializzazione per l'abilitazione alla professione, la possibilità di ammettere al dottorato di ricerca esclusivamente studenti contemporaneamente iscritti alle scuole medesime, senza il conferimento della borsa di dottorato;
- g) la composizione della commissione esaminatrice per l'ammissione e la valutazione dei titoli, del curriculum, di un progetto di ricerca, della conoscenza delle lingue straniere e comunque dell'inglese;
- h) le modalità per il mantenimento della borsa di studio e le eventuali incompatibilità;
- i) il termine di presentazione e discussione della tesi, comunque non superiore a quattro anni dall'iscrizione;
- j) le modalità per l'ammissione all'esame finale per il conseguimento del titolo, comunque conferito sulla base della valutazione di esperti esterni al singolo corso di dottorato, differenziata per merito individuale;

- k)* il tempo riservato alla didattica nei programmi dottorali, in misura tale da non ridurre eccessivamente quello riservato alla ricerca attiva ed originale, e comunque alla formazione attraverso la pratica di attività di ricerca;
- l)* le condizioni e i limiti dell'impiego dei dottorandi come tutor degli studenti dei corsi di laurea di primo e secondo livello e nelle attività di supporto alla didattica curricolare dei docenti;
- m)* l'obbligo almeno semestrale o annuale di mobilità interateneo o presso enti di ricerca o imprese, con attenzione particolare allo svolgimento di periodi di studio all'estero o presso istituti di ricerca internazionali.

2. Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca è attribuita una borsa di studio di durata triennale, di importo comunque non inferiore a quanto stabilito dalla normativa vigente, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 2, i dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il triennio della aspettativa ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, salvo esplicito atto di rinuncia. Sono estesi agli studenti di dottorato gli interventi previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, ad eccezione di quelli disciplinati dall'articolo 8 della medesima legge.

3. L'attività didattica svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

ART. 6

(Raccordo con la laurea magistrale)

1. I regolamenti didattici di Ateneo di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, possono prevedere modalità di formazione integrative degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale, particolarmente capaci e meritevoli, orientate a sviluppare le loro competenze nella ricerca, anche in vista di una eventuale ammissione al dottorato di ricerca.
2. Sono annualmente ammessi a ciascuna scuola di dottorato, per almeno un quinto del numero complessivo degli studenti ammessi, soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita presso altro Ateneo.

ART. 7
(Casi particolari di ammissione)

1. Nell'ambito delle scuole di dottorato possono essere ulteriormente ammessi, in misura comunque annualmente non superiore alla metà degli altri soggetti ammessi con borsa di studio e con le stesse modalità di ammissione ai corsi, studenti lavoratori, ivi compresi dipendenti pubblici, i quali non godano delle aspettative ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e che per motivate ragioni non siano in grado di assicurare una piena frequenza alle attività previste per il dottorato.

2. Gli impegni e gli obblighi degli studenti lavoratori, e l'eventuale corresponsione di una borsa di studio, sono stabiliti dalle scuole di dottorato nei propri regolamenti e con delibere degli organi competenti relativamente ai singoli studenti. I regolamenti possono prevedere il prolungamento fino a sei anni del periodo di partecipazione al corso.

3. Gli studenti in possesso di particolari titoli di ricerca possono richiedere alle scuole di dottorato, in seguito all'ammissione al corso, di essere iscritti al secondo anno.

4. Gli studenti lavoratori inseriti in attività di ricerca presso enti pubblici o privati e gli studenti che sono contemporaneamente iscritti a una scuola di specializzazione per l'abilitazione alle professioni possono richiedere, in seguito all'ammissione al corso, di svolgere parte della propria attività di ricerca presso la sede di lavoro, secondo un piano concordato con la scuola di dottorato.

ART. 8
(Finanziamento)

1. Le università provvedono al finanziamento delle proprie scuole di dottorato e delle scuole consortili.
2. Ai fini dell'incentivazione della qualità delle scuole, il Ministero destina annualmente alle scuole di dottorato i fondi disponibili, tenuto conto della valutazione effettuata dall'Agenzia. Una quota non superiore al 10% dei fondi disponibili può essere utilizzata per l'incentivazione di corsi di dottorato in settori innovativi.
3. La misura delle risorse destinate dal Ministero a ciascuna università per le scuole e la misura delle risorse comunque destinate da ciascuna università alle scuole sono parametri considerati ai fini dell'incentivazione e del finanziamento premiale delle università.
4. Le università possono attivare in casi particolari corsi di dottorato in convenzione con soggetti pubblici e privati al di fuori delle scuole di dottorato, senza contributo del Ministero e nel rispetto degli standard di qualità previsti per i dottorati facenti parte delle scuole.

ART. 9
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai corsi di dottorato di ricerca, istituiti dalle università alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224.
2. Le università adeguano i propri regolamenti alla disciplina prevista dal presente regolamento a decorrere dall'anno accademico 2008/2009, e comunque entro il 31 marzo 2010.
3. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 2, si applica a decorrere dall'anno accademico 2009/2010.
4. Fino alla piena operatività dell'Agenzia, le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento sono svolte dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.